

## IL RINNOVO DEL 9 LUGLIO – TUTTE LE NOVITÀ

**Il rinnovo del ccnl 28 maggio 2012 sottoscritto in data 9 luglio 2015, contiene novità di rilievo, come si illustra di seguito.**

### DECORRENZA E DURATA (Art. 203)

Il nuovo contratto, sottoscritto da Assoced, Lait e Ugl-Terziario, salvo specifiche decorrenze, è in vigore dal **1° luglio 2015** e scadrà il **30 giugno 2018**.

### CAMPO D'APPLICAZIONE (Art. 1)

A decorrere dal 1° luglio 2015, il campo d'applicazione del c.c.n.l. è esteso ai **dipendenti delle imprese esercenti servizi di informatica, elaborazione ed acquisizione dati per conto terzi**.

### CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE (Art. 2)

L'accordo prevede l'insediamento di una Commissione Paritetica con il compito di elaborare una proposta di riforma dell'attuale sistema di classificazione del personale. In occasione del prossimo rinnovo contrattuale le Parti provvederanno ad aggiornare il sistema di inquadramento con figure professionali nuove e/o mancanti.

### TRATTAMENTO RETRIBUTIVO: MINIMI – INDENNITÀ – ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA, TRASFERTA (Art. 11; Art. 82, Art. 120; Tabella A)

L'aumento sui **minimi retributivi** in atto al 30 giugno 2015 è pari al 5% ed è corrisposto in 4 tranches nell'arco di vigenza contrattuale.

E' aumentata anche l'**indennità di funzione per i quadri**.

*–Dal 1° luglio 2015*

<b>Quadri - Impiegati - Operai</b>			
Liv.	Minimo	Ind. funzione	Retribuzione mensile
Q/Direzione	2.582,85	238,00	2.820,85
Q	2.347,74	212,00	2.559,74
I	2.015,32	-	2.015,32
II	1.804,28	-	1.804,28
III S	1.729,92	-	1.729,92
III	1.619,47	-	1.619,47
IV	1.506,84	-	1.506,84
V	1.434,67	-	1.434,67

VI	1.211,60	-	1.211,60
----	----------	---	----------

*-Dal 1° maggio 2016*

---

**Quadri - Impiegati - Operai**

Liv.	Minimo	Ind. funzione	Retribuzione mensile
Q/Direzione	2.614,73	238,00	2.852,73
Q	2.376,73	212,00	2.588,73
I	2.040,20	-	2.040,20
II	1.826,55	-	1.826,55
III S	1.751,27	-	1.751,27
III	1.639,47	-	1.639,47
IV	1.525,45	-	1.525,45
V	1.452,38	-	1.452,38
VI	1.226,56	-	1.226,56

*-Dal 1° luglio 2016*

---

**Quadri - Impiegati - Operai**

Liv.	Minimo	Ind. funzione	Retribuzione mensile
Q/Direzione	2.614,73	241,00	2.855,73
Q	2.376,73	214,00	2.590,73
I	2.040,20	-	2.040,20
II	1.826,55	-	1.826,55
III S	1.751,27	-	1.751,27
III	1.639,47	-	1.639,47
IV	1.525,45	-	1.525,45
V	1.452,38	-	1.452,38
VI	1.226,56	-	1.226,56

*-Dal 1° marzo 2017*

---

**Quadri - Impiegati - Operai**

Liv.	Minimo	Ind. funzione	Retribuzione mensile
Q/Direzione	2.646,62	241,00	2.887,62

Q	2.405,71	214,00	2.619,71
I	2.065,08	-	2.065,08
II	1.848,83	-	1.848,83
III S	1.772,63	-	1.772,63
III	1.659,46	-	1.659,46
IV	1.544,05	-	1.544,05
V	1.470,10	-	1.470,10
VI	1.241,51	-	1.241,51

*-Dal 1° luglio 2017*

<b>Quadri - Impiegati - Operai</b>			
Liv.	Minimo	Ind. funzione	Retribuzione mensile
Q/Direzione	2.646,62	245,00	2.891,62
Q	2.405,71	219,00	2.624,71
I	2.065,08	-	2.065,08
II	1.848,83	-	1.848,83
III S	1.772,63	-	1.772,63
III	1.659,46	-	1.659,46
IV	1.544,05	-	1.544,05
V	1.470,10	-	1.470,10
VI	1.241,51	-	1.241,51

*-Dal 1° gennaio 2018*

<b>Quadri - Impiegati - Operai</b>			
Liv.	Minimo	Ind. funzione	Retribuzione mensile
Q/Direzione	2.678,51	245,00	2.923,51
Q	2.434,70	219,00	2.653,70
I	2.089,96	-	2.089,96
II	1.871,10	-	1.871,10
III S	1.793,99	-	1.793,99
III	1.679,45	-	1.679,45
IV	1.562,65	-	1.562,65

V	1.487,81	-	1.487,81
VI	1.256,47	-	1.256,47

### Una tantum

A copertura del periodo 1° aprile - 30 giugno 2015, a tutti i lavoratori in forza al 9 luglio 2015, spetta, con la retribuzione di settembre 2015, l'erogazione di una *una tantum* pari a 60,00 euro lordi. Tale importo va riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo di carenza, con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.

L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.

### Elemento economico di garanzia

L'elemento economico di garanzia di cui all'Art. 120 del c.c.n.l. sarà erogato nelle aziende in cui non è contrattato un premio di produttività, con la retribuzione del mese di **giugno 2018** ai lavoratori a tempo indeterminato, con contratto di inserimento e agli apprendisti in forza al **31 maggio 2018** iscritti nel libro unico da almeno sei mesi nei seguenti importi:

Quadri, I e II livello: **110 euro**

IIS e III livello: **98 euro**

IV, V e VI livello: **85 euro**

L'azienda calcolerà l'importo spettante in proporzione all'effettiva prestazione lavorativa svolta alle proprie dipendenze nel periodo **1° luglio 2015 - 31 maggio 2018**.

L'elemento economico di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal c.c.n.l., che venga corrisposto successivamente al **1° luglio 2015**.

### Trasferte

Il nuovo **trattamento economico** di missione è il seguente:

- per missioni eccedenti le otto ore e fino alle ventiquattro ore spetta una diaria di euro 20 (venti) giornaliera;
- per missioni eccedenti le ventiquattro ore spetta una diaria di euro 35 (trentacinque) giornaliera;
- per missioni di durata superiore al mese e quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali la diaria è ridotta del 10%.
- per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle otto ore spetta il rimborso delle spese sostenute in esecuzione del mandato, per viaggio e vitto e, se la missione supera le quattro ore, una diaria giornaliera pari a euro 10 (dieci).

## CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (Titolo XXX) E COMMISSIONE PARITETICA PER LA PARTECIPAZIONE (Protocollo d'intesa)

Viene completamente riscritta la disciplina sulla contrattazione integrativa.

Il secondo livello di contrattazione si svolge a **livello aziendale nelle aziende che occupano più di dieci dipendenti** sulle materie espressamente indicate nell'accordo di rinnovo.

In particolare sono stati dettati i criteri per la contrattazione del **premio di risultato**, legato al raggiungimento di obiettivi concordati tra azienda e OO.SS. In mancanza di accordo, ai lavoratori è corrisposto comunque l'elemento economico di garanzia previsto dall'art. 120 del c.c.n.l.

Gli accordi raggiunti, che hanno durata triennale, per la loro validità devono essere sottoposti a verifica e approvazione dell'EBCE.

Le Parti hanno sottoscritto altresì un impegno a costituire, entro tre mesi dalla firma dell'accordo di rinnovo, una "**Commissione paritetica per la partecipazione**" con il compito di predisporre una proposta di modello partecipativo per le aziende del settore.

## MERCATO DEL LAVORO (Titoli VII e IX)

Sono stati aggiornati gli istituti del mercato del lavoro (contratto a tempo determinato, somministrazione di lavoro, part-time) alla luce di recenti decreti attuativi del Jobs Act (D.Lgs. n. 80 e 81/2015) e sono state introdotte importanti novità.

In particolare:

### – Lavoro a tempo determinato

Vengono definiti, nei limiti consentiti alla contrattazione collettiva dalla legge: apposizione del termine, durata massima, intervalli, limiti numerici.

Viene disciplinato il contratto a termine per **sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto**.

Viene introdotto il **contratto a termine per studenti di scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari** da realizzare durante le vacanze estive.

### – Somministrazione di lavoro

Viene riscritta la disciplina contrattuale alla luce della nuova normativa legale e sono ridefinite le percentuali di utilizzo.

### – Contratto di reimpiego

E' introdotto, in via sperimentale, per favorire l'inserimento in azienda di lavoratori con più di 50 anni di età e di soggetti inoccupati o disoccupati di lunga durata ai sensi dell'art. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 297/2002.

E' previsto un **salario di ingresso** per il primo periodo di impiego.

### – Lavoro a tempo parziale

L'istituto viene profondamente novellato in relazione a:

- forma del contratto e indicazione puntuale della collocazione della prestazione lavorativa;
- clausole flessibili ed elastiche;
- trasformazione del rapporto.

### **CONGEDI (Titoli XIII e XVII)**

Viene introdotto un nuovo articolo che disciplina il **congedo per le donne vittime di violenza di genere** ai sensi del D.Lgs. n. 80/2015.

Il congedo è indennizzato con le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, dura un massimo di tre mesi e può essere fruito anche a ore.

Per venire incontro alle esigenze familiari e di cura del lavoratore/lavoratrice, è introdotta la possibilità di usufruire del **congedo parentale a ore**, con le modalità stabilite dal c.c.n.l.

### **ORARIO DI LAVORO – FLESSIBILITA' DELL'ORARIO (art. 38)**

Si stabilisce che le **ore di riduzione** accumulate a fronte di prestazioni in regime di flessibilità devono essere godute o liquidate entro 12 mesi dal termine del programma annuale di flessibilità; in mancanza vanno retribuite con la maggiorazione prevista dal c.c.n.l. per il lavoro straordinario.

### **ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA (Art. 201)**

Dal **1° luglio 2015**, la quota associativa annuale al Fondo EASI è fissata in **euro 168,00**, suddivisi in 12 rate mensili da euro 13,00 a carico del datore di lavoro e da 1 euro a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo.

Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro **14,00** per 14 mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il tfr.

### **LA BILATERALITÀ (Art. 167)**

L'elemento distinto della retribuzione che il datore di lavoro che ometta il versamento dei contributi all'EBCE è tenuto a corrispondere al lavoratore, a partire dal mese successivo alla stipulazione dell'accordo di rinnovo 9 luglio 2015, è elevato a **euro 16**.

### **APPRENDISTATO (Allegato 1)**

Vengono aggiornati gli articoli 2 (**Numero di apprendisti**) e 4 (**Proporzione numerica**) alla luce delle modifiche legislative intervenute in materia (L. n. 92/2012 e D.Lgs. n. 81/2015).